

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE
"ARMONIA INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS"**



Il giorno 01 del mese di dicembre dell'anno 2025 in seconda convocazione alle ore 16:00 presso la sede legale in Via XXIV Maggio n. 4 in Gaeta (LT) si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale "ARMONIA INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS" (di seguito "Associazione"), Codice Fiscale 90048980594, Partita Iva 02841430594, indetta con regolare avviso scritto affisso nella bacheca societaria e fatto pervenire con comunicazione via Raccomandata a mano.

Il Presidente Sasso Fabio assume, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento, la presidenza dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario della riunione la Sig.ra Troili Giulia Adelina con funzione di estensore del verbale assembleare, che accetta con il consenso degli associati.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci dell'Associazione e rilevato che, in seconda convocazione, il numero dei presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea ai sensi degli artt. dello Statuto e, in ogni caso, non inferiore a quello minimo previsto ai fini dell'assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente O.D.G. e che sono presenti i seguenti soci:

N°	COGNOME	NOME	FIRMA
1	SASSO	Fabio	
2	TROILI	Giulia Adelina	
3	SASSO	Elio	
4	LIETO	Irene	
5	SASSO	Mattia	
6	SANNA	Domenico	
7	SASSO	Roberta	
8	AVALLONE	Julie	

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione in merito alla volontà di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017;
2. Variazione della denominazione sociale;

3. Variazione dello statuto;

4. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le ragioni per le quali si rende necessario assumere la qualifica di APS da parte dell'Associazione mediante l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il Presidente illustra le motivazioni a fondamento della decisione dell'Associazione di modificare il proprio statuto ai fini della conformità alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) e dell'adozione della qualifica di APS del Terzo settore. Dopo un'attenta discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente in merito all'assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017 ed incarica il Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed espone i motivi che hanno portato alla decisione di proporre all'assemblea il cambio di denominazione che da "ARMONIA INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS ASSOCIAZIONE CULTURALE" si vorrebbe trasformare in "ARMONIA INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve "ARMONIA INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS - APS".

Dopo un'attenta discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente in merito alla variazione della denominazione sociale ed incarica il Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea il percorso statutario di adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o "CTS").

Le modifiche oggi proposte muovono, infatti, dall'esigenza dell'Associazione ARMONIA INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS APS di modificare lo Statuto. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del modello di Statuto evidenziando le modifiche di adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea dell'Assemblea si pronunci in merito all'adozione del nuovo Statuto.

Dopo un'approfondita discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente in merito all'adozione del nuovo Statuto ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ed incarica il Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

Il Presidente passa quindi a trattare il quarto punto all'ordine del giorno chiedendo ai presenti se hanno argomenti da portare a conoscenza dell'Assemblea. Il Segretario fa presente che bisognerà provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente verbale in quanto prevede

il cambiamento dello statuto adottato. L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Segretario ed incarica il Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti e di usufruire dei benefici concessi dal D. Lgs. 3 luglio 2017 nr 117.

Non essendovi argomenti da trattare nelle varie ed eventuali, il Presidente si accinge a chiudere i lavori.

Esauriti gli argomenti da trattare l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione

DELIBERA

1. di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017;
2. di variare la denominazione sociale in "ARMONIA INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve "ARMONIA INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS - APS";
3. di adottare il testo del nuovo Statuto che viene allegato, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
4. di dare incarico al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni prese.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 19:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Formia (LT), lì 01 dicembre 2025

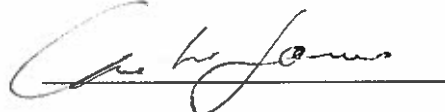
IL SEGRETARIO

(Troili Giulia Adelina)



IL PRESIDENTE

(Sasso Fabio)



Registrato a Formia il 16/12/2025
al N° 668 S. 3 Atti Privati
nell'interesse di Sasso Fabio
Esatti Euro 200,00

IL RESPONSABILE
(Rosalinda MALLOZZI)



STATUTO
ARMONIA – INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS - APS

Art. 1
Denominazione

1. Nel rispetto del Codice civile, del vigente D.lgs. 117/2017, viene redatto lo Statuto dell'Associazione ARMONIA – INTERNATIONAL FOUNDATION OF ARTS - APS.
2. L'Associazione ARMONIA INTERNATIONAL FOUNDATIONS OF ARTS APS è un'associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.
3. La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2
Sede, durata, adesione

1. L'associazione ha la sede legale nel comune di Gaeta (LT) nella via XXIV Maggio n.4. L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.
2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera dell'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3
Finalità

1. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha come scopo lo svolgimento diretto e/o l'organizzazione di ogni iniziativa intesa a divulgare l'arte in ogni sua forma, a contribuire allo sviluppo della personalità umana attraverso la cultura, l'espressività e la creatività messe in fusione con l'arte stessa, e a promuovere attività inerenti la musica, il teatro, la cultura e la comunicazione, favorendo concerti, manifestazioni, relazioni sociali, informazione, comunicazione e la creatività in tutte le sue forme, anche esperienziali, corporee e sensoriali. In particolare, le attività dell'Associazione riguardano:
 - a) Organizzazione di iniziative culturali, artistiche, letterarie, musicali, sociali, giornalistiche, ricreative, turistiche, formative e benefiche in favore dei propri Associati e della collettività;
 - b) Diffusione e promozione di culture e pratiche legate alla musica e all'arte in generale con ogni forma di approfondimento: storico, artistico, culturale, didattico, scientifico, giornalistico, editoriale;
 - c) Promozione di scambi di informazione e di interesse comune tra le associazioni culturali operanti in Italia ed all'estero;
 - d) Partecipazione alla realizzazione e/o produzione di lavori teatrali, musicali, televisivi, radiofonici e cinematografici, podcast, anche con partner indipendenti;
 - e) Promozione dello scambio di informazione tra gli associati e i non-associati, al fine di condividere notizie, opportunità, metodi e strategie formative, culturali, ludiche e ricreative utili al perseguimento dello scopo associativo;
 - f) Promozione, divulgazione e riproduzione di tutte le attività del genio umano;
 - g) Creazione delle condizioni oggettive e materiali per poter garantire quanto sopra.



Handwritten signature

Handwritten signature



Art. 4 Le attività dell'Associazione

1. L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare, l'Associazione:
 - Organizza iniziative culturali ed eventi quali ad esempio mostre, rassegne, festival, concerti, dibattiti, organizzati nel rispetto della L. 383/2000;
 - Organizza viaggi, trasferte, soggiorni culturali, ricreativi, formativi. Le citate attività possono essere svolte singolarmente o in forma congiunta, e rivolte anche a non-associati se vi sono i presupposti;
 - Organizza attività didattiche e di formazione;
 - Organizza attività di informazione, documentazione, ricerca;
 - Realizza prodotti editoriali, multimediali, siti internet;
 - Realizza e commercializza prodotti e kit didattici inerenti il proprio ambito di ricerca e sviluppo culturale;
 - Avanza proposte in linea con le finalità dell'Associazione agli Enti pubblici e privati con eventuale utilizzo di strutture concesse in convenzione da tali Enti;
 - Somministra cibi e bevande;
 - Organizza attività di accoglienza.
3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre: aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 5 Attività di raccolta fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 **Interventi in concertazione**

1. L'Associazione può essere soggetta attiva nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 7 **Soci**

1. Sono e possono essere soci dell'associazione, le persone, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto.
2. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 8 **Requisiti e modalità di Adesione ed Ammissione**

1. Per aderire all'Associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante le proprie complete generalità.
2. I requisiti di ammissione sono la conoscenza e l'approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e del regolamento interno di cui all'art. 23 dello stesso; lo svolgimento all'interno dell'associazione della propria opera volontariamente, personalmente, spontaneamente e gratuitamente. Il socio dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualità di socio è personale ed intrasmissibile.
5. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.
6. I soci hanno l'obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nel regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 9 **Recesso e cause di esclusione**

1. Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.

2. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell'Associazione e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea della tessera per un periodo non superiore ad un anno;
- c) esclusione dall'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.

4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
5. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 10 I volontari

1. I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11 Personale retribuito

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 12 Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) Beni immobili e mobili acquisiti e/o ricevuti sia da soggetti pubblici che privati;
 - b) Obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - c) Donazioni, lasciti o successioni;
 - d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comun-que denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.
5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 **Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - la Commissione Disciplina;
 - il Revisore legale dei conti;
 - l'Organo di Controllo.

Art.14 **Assemblea dei Soci**

1. È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.
3. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.
5. Quale Assemblea ordinaria:
 - approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
 - approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
 - approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
 - nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
6. Quale Assemblea straordinaria:
- delibera le modifiche statutarie;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
7. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.
8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
9. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017.
10. È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
11. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 15

Consiglio Direttivo

1. È l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. È composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri compreso il Presidente eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.
3. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b) Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - c) Assegnazione degli incarichi di lavoro;
 - d) Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;
 - e) Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
 - f) Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - g) Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - h) Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) Elezione al proprio interno del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
 - j) Deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;
 - k) Individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - l) Elaborazione del Codice etico.
5. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
7. I componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 16 Il Presidente

1. È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
3. Predisporre per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
5. Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 17

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.

Art. 18

Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro soci).

Art. 19

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.

Art. 20

La Commissione Disciplina

1. La Commissione Disciplina viene nominata dall'assemblea dei soci, ed è composta da tre membri scelti tra gli associati e dura in carica per quattro anni.
2. La Commissione Disciplina vaglia le domande di ammissione degli aspiranti associati presentandole al Consiglio Direttivo corredate da un parere.
3. La Commissione Disciplina propone al Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti degli aderenti.

Art. 21

Esercizio Sociale – Bilancio

1. L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.
3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
4. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.
5. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
6. Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.



Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 22
Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.Lgvo 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23
Regolamento interno

1. L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno che, in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative di svolgimento dell'attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 24
Il Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti.
In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 25
Organo di controllo

1. È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del CTS.
2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.
3. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
4. Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.
5. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
8. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.



Art. 26

Estinzione o scioglimento dell'Associazione

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 27

Privacy e GDPR

I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.

2. L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Art.28

I Libri sociali

1. L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117 del 2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Art. 29

Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Elm fano
Lo fu
Tratt. f. c. Adeline
Raffa
Luca

M...
D - col
Ranf



Registrato a Formia il 16/2/2025
al N° 668 S. 3 Atti Pezzoli
nell'interesse di Sorso Fano
Esatti Euro 2000

IL RESPONSABILE
(Rosolinda LOZZI)